

GELLIO 5.19.9

ADROGATIO

[9] Eius rogationis verba haec sunt: «Velitis iubeatis uti L. Valerius L. Titio tam iure legeque filius siet quam si ex eo patre matreque familias eius natus esset, utique ei vitae necisque in eum potestas siet uti patri endo filio est. Haec ita uti dixi, ita vos, Quirites, rogo».

[9] Questa è la formula di tale rogazione: «Vogliate disporre che Lucio Valerio sia figlio a Lucio Tizio per diritto e per legge come se fosse nato dal padre e dalla madre di quella famiglia, e che questi abbia su di lui potere di vita e di morte come un padre lo ha su un figlio. Di ciò, così come ho detto, io vi prego, o Quiriti».

GELLIO, noct. att., 5.19.3 ss.

ADOPTIO E DIFFERENZA
CON L'ADROGATIO

tio». [3] Adoptantur autem cum a parente in cuius potestate sunt tertia mancipatione in iure ceduntur¹ atque ab eo qui adoptat apud eum apud quem legis actio est vindicantur; [4] adrogantur hi qui, cum sui iuris sunt, in alienam sese potestatem tradunt eiusque rei ipsi auctores fiunt. [5] Sed adrogationes non temere nec inexplorate committuntur; [6] nam comitia arbitris pontificibus praebentur quae «curiata» appellantur, aetasque eius qui adrogare vult, an liberis potius gignendis idonea sit, bonaque eius qui adrogatur, ne insidiose adpetita sint, consideratur, iusque iurandum a Q. Mucio pontifice maximo conceptum dicitur quod in adrogando iuraretur². [7] Sed adrogari non potest nisi iam vesticeps. [8] «Adrogatio» autem dicta quia genus hoc in alienam familiam transitus per populi rogationem fit³.

«adozione», nel secondo di «arrogazione». [3] Si ha adozione quando il genitore di cui sono in potestà li cede in linea di diritto con triplice mancipatione¹ e l'adottante li rivendica davanti all'ufficiale incaricato della procedura; [4] si ha arrogazione quando si tratta di soggetti giuridicamente autonomi, che si rimettono all'altrui potestà e decidono da sé tale operazione. [5] Ma le arrogazioni vengono fatte non senza ponderazione e serio esame: [6] si convocano sotto la presidenza dei pontefici i comizi detti «curiati» e si passa al vaglio sia l'età di chi aspira ad arrogare, se mai sia ancora idonea alla procreazione, sia il patrimonio dell'arrogando, che non sia oggetto di insidioso appetito; e c'è un giuramento, che si vuole formulato dal pontefice massimo Quinto Mucio perché fosse pronunciato all'atto dell'arrogazione². [7] Chi viene arrogato, poi, deve avere raggiunto l'età della pubertà. [8] Il termine «arrogazione» è dovuto al fatto che questo tipo di passaggio a una famiglia diversa avviene mediante una «rogazione» del popolo³.

suae commissum alienae ditioni subiciant. [11] Libertinos vero ab ingenuis adoptari quidem iure posse Masurius Sabinus scripsit. [12] Sed id neque permitti dicit neque permittendum esse umquam putat, ut homines libertini ordinis per adoptiones in iura ingenuorum invadant; [13] «Alioquin — inquit — si iuris ista antiquitas servetur, etiam servus a domino per praetorem dati in adoptionem potest»; [14] idque ait plerosque iuris veteris auctores posse fieri scripsisse⁴.

tela. [11] I libertini invece, secondo l'opinione di Masurio Sabino, possono giuridicamente essere adottati da chi è libero per nascita. [12] Egli però sostiene che non è permesso, e ritiene che non si debba mai permettere, che persone di condizione libertina s'impossessino, per via di adozione, dei diritti di chi è nato libero: [13] «altrimenti — egli dice — se si dà retta a questa anticaglia giuridica anche un servo potrebbe essere dato in adozione dal padrone per mezzo del pretore»; [14] e afferma che parecchi giuristi antichi hanno scritto che ciò può avvenire¹.

GAI 1.134

134. — 2 — et duae intercedentes manumissiones proinde fiunt, ac fieri solent, cum ita eum pater de potestate dimittit, ut sui iuris efficiatur. Deinde aut patri remancipatur, et ab eo is qui adoptat, vindicat apud praetorem filium suum esse, et illo contra non vindicante a praetore vindicanti filius addicitur; aut non remancipatur patri, sed ab eo vindicat is qui adoptat, apud quem in tertia mancipatione est; sed sane commodius est patri remancipari. In ceteris vero liberorum personis seu masculini seu feminini sexus una scilicet mancipatio sufficit, et aut remancipantur parenti aut non remancipantur. Eadem et in provinciis apud praesidem provinciae solent fieri.

134. ... (in caso di figlio dato in adozione) intervengono (tre mancipazioni) e, interposte, due manomissioni, come suole avvenire quando il padre lo fa uscire dalla potestà perché diventi giuridicamente autonomo. Dopo, o viene rimancipato al padre, e da lui quello che lo adotta rivendica davanti al pretore che è suo figlio, e, non opponendosi il padre alla rivendica, il pretore assegna il figlio al rivendicante; oppure non viene rimancipato al padre, e chi lo adotta lo rivendica da colui presso il quale si trova per la terza mancipazione. Ma è certo più comodo rimanciparlo al padre. Nei confronti degli altri discendenti sia di sesso maschile che femminile, basta, s'intende, una sola mancipazione, e si rimancipano o non si rimancipano all'ascendente. Lo stesso suol avvenire anche nelle province, davanti al preside della provincia.

XII Tab. IV.2

2. a. Papinianus, Coll. 4,8: Cum patri lex — dederit in filium vitae necisque potestatem. — b. SI PATER FILIUM TER VENUM DUXIT FILIUS A PATRE LIBER ESTO.

GAI 1.119

MANCIPATIO

mancipatio

119. Est autem mancipatio, ut supra quoque diximus, imaginaria quaedam venditio; quod et ipsum ius proprium civium Romanorum est, eaque res ita agitur: adhibitis non minus quam quinque testibus civibus Romanis puberibus et praeterea alio eiusdem conditionis, qui libram aeneam teneat, qui appellatur libripens, is qui mancipio accipit, aes tenens ita dicit *hunc ego hominem ex iure Quiritium meum esse aio isque mihi emptus esto hoc aere aeneaque libra*; deinde aere percutit libram idque aes dat ei a quo mancipio accipit quasi pretii loco.

119. La mancipazione, come abbiamo detto anche sopra [113], è una specie di fittizia vendita: il che è diritto proprio dei cittadini romani; e la cosa si svolge così: con l'impiego di non meno di cinque testimoni cittadini romani puberi, e inoltre di un altro della stessa condizione che sorregga una bilancia di bronzo e si chiama libripēde, colui che riceve in mancipio, tenendo del rame, dice « io quest'uomo per diritto dei Quiriti dico che è mio e mi sia comprato con questo rame e con questa bilancia di bronzo »; poi, col rame, percuote la bilancia, ed il rame lo dà quasi in funzione di prezzo a colui dal quale riceve in mancipio.

GAI. 2. 24

24. In iure cessio autem hoc modo fit: apud magistratum populi Romani, veluti praetorem, is cui res in iure ceditur rem tenens ita dicit *hunc ego hominem ex iure Quiritium meum esse aio*; deinde postquam hic vindicaverit, praetor interrogat eum qui cedit, in contra vindicet; quo negante aut tacente tunc ei, qui vindicaverit, eam rem addicit; idque legis actio vocatur. Hoc fieri potest etiam in provinciis apud praesides earum.

24. Quanto alla cessione in tribunale, avviene così: davanti a un magistrato del popolo romano, ad esempio il pretore, colui al quale la cosa in tribunale vien ceduta, tenendo la cosa, dice « affermo che quest'uomo è mio per diritto dei Quiriti »; poi, dopo che lui a rivendicato, il pretore interroga il cedente, per sentire se rivendichi in contrario; se dice di no, o tace, il pretore assegna la cosa a chi aveva fatto la rivendica; e ciò si chiama azione di legge. Questo può fare anche nelle province, davanti ai loro presidi.

GAI. 1. 134

134. — 2 — et duae intercedentes manumissiones proinde ut, ac fieri solent, cum ita cum pater de potestate dimittit, ut sui iuris efficiatur. Deinde aut patri remancipatur, et ab eo is qui adoptat, indicat apud praetorem filium suum esse, et illo contra non vindicante a praetore vindicanti filius addicitur; aut non remancipatur patri, sed ab eo vindicat is qui adoptat, apud quem in tertia mancipatione est; sed sane commodius est patri remancipari. In ceteris vero liberorum personis seu masculini seu feminini sexus una scilicet emancipatio sufficit, et aut remancipantur parenti aut non remancipantur. Eadem et in provinciis apud praesidem provinciae solent fieri.

134. ... (in caso di figlio dato in adozione) intervengono due mancipazioni e, interposte, due manomissioni, come suole avvenire: quando il padre lo fa uscire dalla potestà perché diventi giuridicamente autonomo. Dopo, o viene rimancipato al padre, e da lui quello che lo adotta rivendica davanti al pretore che è suo figlio, e, non opponendosi il padre alla rivendica, il pretore assegna il figlio al rivendicante; oppure non viene rimancipato al padre, e chi lo adotta rivendica da colui presso il quale si trova per la terza mancipazione. Ma è certo più comodo rimanciparlo al padre. Nei confronti di altri discendenti sia di sesso maschile che femminile, basta, s'incorre, una sola mancipazione, e si rimancipano o non si rimancipano al discendente. Lo stesso suol avvenire anche nelle province, davanti al presidente della provincia.

IN IURE CESSIO

IL NEGOZIO POTEVA COMPIERSI
ANCHE IN PROVINCIA

ACQUISTO DELLA PATRIA
POTESTAS NELL'ADOPTIO
(II FASE): ESCUSA
L'ESTINZIONE DELLA PATRIA
POTESTAS SUL FILIUS

GAI 4. 79

4
NOXAE DEDITIO

79. Cum autem filius familias ex noxali causa mancipio datur, diversae scholae auctores putant ter eum mancipio dari debere, quia lege XII tabularum cautum sit, ne aliter filius de potestate patris exeat, quam si ter fuerit mancipatus; Sabinus et Cassius ceterique nostrae scholae auctores sufficere unam mancipationem crediderunt, et illas tres legis XII tabularum ad voluntarias mancipationes pertinere.

79. Allorché un figlio di famiglia è dato in mancipio per causa di nocumento, gli autori della opposta scuola reputano che debba esser dato in mancipio tre volte, in quanto la legge delle XII tavole ha disposto che il figlio non esca dalla potestà del padre se non mancipato tre volte; Sabino e Cassio e gli autori della nostra scuola ritengono che bastasse un'unica mancipazione, e che quelle tre della legge delle XII tavole si riferissero alle mancipazioni volontarie.

GAI 1. 140

140. Quin etiam invito quoque eo cuius in mancipio sunt, censu libertatem consequi possunt, excepto eo, quem pater ea lege mancipio dedit, ut sibi remancipetur; nam quodammodo tunc pater potestatem propriam reservare sibi videtur eo ipso, quod mancipio recipit. Ac ne is quidem dicitur invito eo cuius in mancipio est censu libertatem consequi, quem pater ex noxali causa mancipio dedit, veluti quod furti eius nomine damnatus est, et eum mancipio actori dedit; nam hunc actor pro pecunia habet.

140. Addirittura anche contro il volere di quello che l'ha in mancipio può conseguire la libertà per censo; salvo colui che il padre diede in mancipio a patto che gli fosse rimancipato: infatti allora in qualche modo il padre risulta salvaguardarsi la potestà per il fatto stesso che lo riottiene in mancipio. Si reputa che non consegua la libertà per censo contro il volere di quello che l'ha in mancipio nemmeno chi fu dato in mancipio dal padre a causa di un danno, per esempio perché, condannato in rapporto a lui per furto, il padre lo diede in mancipio all'attore: l'attore, infatti, ha lui al posto del denaro.

MANCIPATIO

FORMA DELLA DICHIARAZIONE ASTRATTA (sempre uguale: quella descritta da Gai 1.119)

CONVENTIO SOTTOSTANTE DELLE PARTI

EFFETTI POSITIVI E LIMITI TASSATIVI SI COMUNICANO ALLA DICHIARAZIONE (come se fossero iscritti nei *certa verba*): con Tab. VI.1 – espressione di rivendicazioni plebee accolte dai decemviri - si afferma il principio che qualsiasi dichiarazione, più o meno formalizzata, fatta dall'accordo delle parti durante il rituale del negozio fosse da considerare *ius: cum nexum faciet mancipiumque uti lingua nuncupassit ita ius esto* (quando compirà un *nexum* e un *mancipium* nel modo in cui avrà dichiarato solennemente – la motivazione –, così sarà diritto). Le diverse clausole, attraverso il crisma legislativo delle XII Tavole, ebbero valore vincolante per le parti: colui che rifiutava di adempiere alle relative prestazioni subiva una condanna *in duplum*. I privati richiedono un *responsum* ai pontefici, i *verba certa* idonei a fare della sua dichiarazione negoziale una *nuncupatio* (*nuncupare* = pronunciare pubblicamente una formula solenne adeguatamente predisposta)

EFFETTI NEGATIVI (ASSENZA O VIZI: ERRORE; DOLO; VIOLENZA) NON SI COMUNICANO ALLA DICHIARAZIONE, FINO A TUTTO IL II sec. a.C.: poi intervento del pretore

FUNZIONI DELL'ATTO I

- scambio fra *res Mancipi* (i fondi italici; gli schiavi; gli animali da tiro e da soma; in periodo arcaico le servitù rustiche) e *aes rude* (prezzo) – compravendita a contanti, funzione propria e originaria della *mancipatio* - = TRASFERISCE IL *DOMINIUM EX IURE QUIRITIUM* per qualsiasi causa ciò avvenga. Le *res* uscivano definitivamente dal *dominium* dell'alienante con una sola *mancipatio*:

CONVENTIO SOTTOSTANTE DELLE PARTI

- a) scopo di vendita: trasferimento realizzato dietro corrispettivo (prezzo), il pagamento del quale è necessario per il sorgere della responsabilità *ex auctoritate in duplum* del *mancipio dans* per il caso di evizione della cosa da parte del terzo che in giudizio rivendica la cosa come propria (effetto accessorio dell'atto, per evitare il quale il *mancipio dans* doveva essere effettivamente *dominus* della *res*, altrimenti il compratore acquista solo la *possessio ad usucapionem* – acquisto *a non domino* -).
- b) trasferimento fiduciario di beni da parte del debitore a scopo di garanzia di un diritto di credito (garanzia reale dell'obbligazione): *fiducia* (*mancipatio* e *pactum fiduciae*)
- c) trasmissione di tutto il patrimonio, non solo delle *res Mancipi*, a carattere fiduciario (*familia pecuniaeque*, acquisto della *possessio ad usucapionem* per le *res nec Mancipi* – *mancipatio* di *res nec Mancipi* -) del testatore *mancipio dans* (che come cittadino fondava sulle XII Tavole – tab. V.3 - la piena autonomia e libertà di testare e disporre del suo patrimonio) *mortis causa* (concezione solo materialistica del testamento), in cui manca un'istituzione formale di erede – *suus* od estraneo - a differenza del *testamentum calatis comitiis* (concezione potestativa: trasmissione dei poteri personali da cui derivano gli acquisti patrimoniali): *mancipatio familiae*

FUNZIONI DELL'ATTO II

- acquisto o dismissione delle potestà personali su persone libere *in potestate* del *paterfamilias* per cause diverse. Il trasferimento mediante *mancipatio* di tali persone era costitutivo di un tipo di potere particolare = *MANCIPIMUM* (stato di dipendenza di persone che prestano il proprio lavoro – appartenente al lavoratore come persona fisica – e mantengono la libertà e la cittadinanza, sono prive di capacità giuridica patrimoniale, ma hanno piena capacità giuridica per quanto attiene ai rapporti personali): esse non divenivano oggetto di *possessio* da parte dell'acquirente, per cui il vizio di forma non poteva essere sanato dall'*usucapio*; erano solo oggetto di detenzione e facevano da tramite di acquisto solo per il *dominium*; per esse non si estingueva la *patria potestas* del *pater* alienante (fino alla fissazione della regola della triplice *mancipatio* estintiva della *patria potestas* nelle XII Tavole). I FASE DELL'*ADOPTIO* (*IUS VENDENDI*); *EMANCIPATIO*; *COEMPTIO*; *NOXAE DEDITIO* del *filius* all'offeso per responsabilità del *pater* da delitto (*furtum*) commesso dal *filius*

CONVENTIO SOTTOSTANTE DELLE PARTI

- a) scopo di vendita (*ius vendendi*): trasferimento realizzato dietro corrispettivo per le prestazioni che il *filius* avrebbe reso presso l'acquirente che acquistava il *mancipium*
- b) scopo di estinguere una responsabilità penale da delitto del *paterfamilias* per fatto compiuto dal *filius* (l'acquirente non paga alcun corrispettivo per le prestazioni del *filius* e acquista su di lui il *mancipium*): *noxae deditio*
- c) scopo di estinguere la *patria potestas* in funzione dell'acquisto di essa a favore di altro *pater* (*mancipium* solo temporaneo): *adoptio* (acquisto ad altro *pater* aggiungendo alla triplice *mancipatio* estintiva della *patria potestas* – in base alla norma delle XII Tavole –, l'*in iure cessio* acquisitiva); *coemptio* (acquisto della *manus* sulla donna, *matrimonii causa*)

- d) scopo di estinguere la *patria potestas*: *emancipatio* (triplice *mancipatio* + manumissione da parte del terzo compratore fiduciario perché il *filius* diventi *sui iuris* e possibilità per il *filius* di conseguire *censu* la libertà anche contro la volontà dell'acquirente)

FUNZIONI DELL'ATTO III

- creazione ed estinzione di una responsabilità nell'obbligazione per cause diverse (garanzia di un debito già contratto; costituzione di nuova obbligazione): *NEXUM*; *SOLUTIO PER AES ET LIBRAM* (estinzione della responsabilità con adempimento formale)

CONVENTIO SOTTOSTANTE DELLE PARTI

- a) costituzione di un'obbligazione di garanzia da parte del debitore a favore del creditore di un debito già contratto ad altro titolo (mutuo = prestito di consumo), al fine di evitare l'esecuzione personale: *nexum*
- b) costituzione di nuova obbligazione per la restituzione nei confronti del creditore da parte di chi aveva ricevuto in prestito derrate e non denari: *nexum*
- c) estinzione della responsabilità con adempimento formale: *solutio per aes et libram*, introdotta come *nexi liberatio*, per liberare il *nexus*, viene estesa successivamente ad altri casi più o meno analoghi ed in epoca classica è usata per l'*obligatio iudicati* e per il legato *per damnationem* avente ad oggetto una somma di denaro